



**COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO**  
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/21

# INDICE

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Classificazione del Comune

## **TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

Art. 3 – Forme di gestione

Art. 4 – Funzionario Responsabile

Art. 5 – Concessione del servizio

## **TITOLO III - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 6 – Presupposto del canone

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Art. 8 – Domanda di occupazione

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

Art. 11 – Rilascio della concessione

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

Art. 16 – Rinnovo della concessione

Art. 17 – Tariffe

Art. 18 – Tariffa *standard* annua

Art. 19 – Tariffa *standard* giornaliera

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 22 – Classificazione delle strade

Art. 23 – Coefficienti tariffari

Art. 24 – Durata delle occupazioni

Art. 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

Art. 26 – Soggetto passivo

Art. 27 – Riduzioni

Art. 28 – Esenzioni

## **TITOLO IV - PARTE I CANONE UNICO - PUBBLICITA'**

Art. 29 – Presupposto del canone

Art. 30 – Soggetto passivo

Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 32 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 33 – Domanda di inizio pubblicità

Art. 34 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

Art. 35 – Termini per la definizione del procedimento

- Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 37 – Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 38 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari
- Art. 39 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Art. 40 – Rimozione esposizioni abusive
- Art. 41 – Rinnovo della concessione
- Art. 42 – Tariffe
- Art. 43 – Tariffa *standard* annua e giornaliera
- Art. 44 – Coefficienti tariffari
- Art. 45 – Pubblicità ordinaria
- Art. 46 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 47 – Pubblicità effettuata con proiezioni
- Art. 48 – Tipologia di pubblicità non ricompresa negli articoli precedenti
- Art. 49 – Riduzioni
- Art. 50 – Esenzioni
- Art. 51 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

#### **TITOLO IV - PARTE II CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 52 – Istituzione del servizio
- Art. 53 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 54 – Suddivisione del territorio comunale
- Art. 55 – Impianti adibiti ad affissioni
- Art. 56 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 57 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme
- Art. 58 – Riduzioni del diritto
- Art. 59 – Esenzioni dal diritto
- Art. 60 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni
- Art. 61 – Commissione d'affissione - richiesta
- Art. 62 – Consegna del materiale da affiggere
- Art. 63 – Annullamento della commissione

#### **TITOLO IV - PARTE III CANONE UNICO - AREE MERCATALI**

- Art. 64 – Istituzione del canone
- Art. 65 – Domanda di occupazione
- Art. 66 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 67 – Termini per la definizione del procedimento
- Art. 68 – Rilascio della concessione
- Art. 69 – Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 70 – Obblighi del concessionario
- Art. 71 – Soggetto passivo
- Art. 72 – Disciplina della concessione
- Art. 73 – Tariffe
- Art. 74 – Tariffa *standard* annua
- Art. 75 – Tariffa *standard* giornaliera
- Art. 76 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 77 – Classificazione delle strade
- Art. 78 – Durata delle occupazioni

Art. 79 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali  
Art. 80 – Esenzioni

## **TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO**

Art. 81 – Versamento del canone per le occupazioni annuali  
Art. 82 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee  
Art. 83 – Minimi riscuotibili  
Art. 84 – Attività di accertamento esecutivo  
Art. 85 – Interessi  
Art. 86 – Sanzioni  
Art. 87 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione  
Art. 88 – Riscossione coattiva/forzata  
Art. 89 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo  
Art. 90 – Interessi moratori  
Art. 91 – Rimborsi  
Art. 92 – Contenzioso

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

Art. 93 – Normativa di rinvio  
Art. 94 – Norme abrogate  
Art. 95 – Efficacia del regolamento

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «*canone*»), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

#### **Art. 2 - Classificazione del Comune**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

#### **Art. 3 - Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di

accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

#### **Art. 4 - Funzionario Responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo

Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

### **Art. 5 – Concessione del servizio**

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2*bis* D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2*bis* D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

## **TITOLO III**

### **CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 6 – Presupposto del canone**

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

#### **Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione**

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda

dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

## **Art. 8 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 7, comma 2, sia che esse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;

h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di competenza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

### **Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19 (diciannove), l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio della concessione.

### **Art. 10 - Termini per la definizione del procedimento**

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso in tempi congrui rispetto al ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

### **Art. 11 - Rilascio della concessione**

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

### **Art. 12 - Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del

destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

### **Art. 13 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

### **Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

### **Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive**

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

### **Art. 16 – Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

### **Art. 17 – Tariffe**

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

### **Art. 18 – Tariffa *standard* annua**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 1 è ridotta al 30%.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.

5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

6. Per le tipologie non espressamente individuate si applica la tariffa di cui al comma 1 ridotta del 60%.

### **Art. 19 - Tariffa *standard* giornaliera**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Art. 20 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

### **Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
  - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
  - temporanea: espressa in giorni;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità d'occupazione

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposita tabella che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

### **Art. 22 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria/zona.

### **Art. 23 - Coefficienti tariffari**

1. Alla tariffa *standard* di cui agli artt. 18 e 19 si applicano coefficienti diversi in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell'apposita tabella che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

### **Art. 24 - Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

### **Art. 25 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

5. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

### **Art. 26 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.

2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

### **Art. 27 - Riduzioni**

1. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 88 % della tariffa che si calcola pertanto sul 12%.

2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre

l'abbattimento del 88% della tariffa che si calcola pertanto sul 12%.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 23% della tariffa che si calcola pertanto sul 77%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 50% della tariffa.

## **Art. 28 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;

h) i passi carrabili sul territorio comunale;

i) le occupazioni realizzate con festoni, luminarie, addobbi e simili purché non recanti messaggi pubblicitari;

j) le occupazioni realizzate da elementi di arredo (es. vasi, fioriere a scopo ornamentale, rastrelliere) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali purché non intralcino la circolazione;

k) le occupazioni effettuate con balconi, verande, tende solari fisse o retrattili, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;

l) le occupazioni fino a mezzo metro quadro;

m) occupazione senza fine economico in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro purché l'area occupata non ecceda i 9 mq (qualora si superi il limite previsto, si applica l'art. 27);

n) le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercatini in occasione di manifestazioni

## **TITOLO IV**

### **PARTE I**

### **CANONE UNICO – PUBBLICITÀ**

## **Art. 29 – Presupposto del canone**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

## **Art. 30 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

## **Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il

messaggio.

5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

### **Art. 32 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.

### **Art. 33 – Domanda di inizio pubblicità**

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;

e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;

f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;

g) il contenuto del messaggio pubblicitario;

h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le pubblicità a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;

b) per le pubblicità a carattere temporaneo:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune,

ovvero al Concessionario, per:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

### **Art. 34 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione**

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 35 – Termini per la definizione del procedimento**

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso in tempi congrui rispetto al ricevimento delle stesse.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

### **Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

### **Art. 37 – Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la durata dell'autorizzazione;
- d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

### **Art. 38 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

### **Art. 39 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

#### **Art. 40 - Rimozione esposizioni abusive**

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 41 - Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 42 - Tariffe**

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

### **Art. 43 – Tariffa *standard* annua e giornaliera**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa *standard* giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.

3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Art. 44 – Coefficienti tariffari**

1. Alla tariffa *standard* di cui all'art. 43 si applicano coefficienti diversi in relazione alla tipologia di esposizione o diffusione operata dal titolare della concessione come riportati nell'apposita tabella che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

### **Art. 45 – Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie in funzione del periodo di occupazione con riferimento all'anno solare.

2. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:

- diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 5 mq.;
- diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
- diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mq.

4. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:

- 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
- 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
- 50 % per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,01 mq.

5. Relativamente alle tariffe di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il canone è dovuto per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni.

### **Art. 46 – Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 il canone è dovuto per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni.

3. Il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella

successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 47 - Pubblicità effettuata con proiezioni**

1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

### **Art. 48 - Tipologia di pubblicità non ricompresa negli articoli precedenti**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno di distribuzione o effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di effettuazione.

6. Relativamente ai commi 4 e 5, il canone dovuto per frazione di giornata è equivalente alla giornata intera.

### **Art. 49 - Riduzioni**

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 70 per cento della tariffa.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.

### **Art. 50 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

## **Art. 51 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.

5. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

6. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è vietata mediante lancio su vie o piazze pubbliche.

7. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

**TITOLO IV**  
**PARTE II**  
**CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 52 - Istituzione del servizio**

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

**Art. 53 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

**Art. 54 - Suddivisione del territorio comunale**

1. Il territorio del Comune, ai fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria/zona.

**Art. 55 - Impianti adibiti ad affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie complessiva degli impianti in essere sul territorio è di metri quadrati 49,60.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità. Dette variazioni sono determinate dalla giunta comunale
3. Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.
4. Le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica hanno la precedenza riguardo l'assegnazione degli spazi. La superficie ad esse dedicata non supera comunque il 15% della superficie di cui al comma 1.

**Art. 56 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. La tariffa può essere modificata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione di quelle in vigore nell'anno precedente.
2. La misura del canone da applicare per ciascun foglio è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100. I manifesti di cm 140x100 vengono considerati come 2 fogli. I manifesti di cm 140x200 vengono considerati come 4 fogli. I manifesti di mt. 6,00x3,00 vengono

considerati come 24 fogli. Per i fogli di dimensioni inferiori alla misura di cm 70x100 si considera comunque la tariffa standard.

4. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.
5. Per l'urgenza è dovuta una maggiorazione fissa di € 30,00.

### **Art. 57 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio attraverso gli strumenti di pagamento previsti dagli enti impositori.

### **Art. 58 – Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 59;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - per gli annunci mortuari.
  - Per i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro è prevista l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo solo se il contenuto del messaggio pubblicitario è attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
3. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

### **Art. 59 – Esenzioni dal diritto**

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:

- ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
- ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

## **Art. 60 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. In ogni altro caso rispetto alle circostanze di cui ai commi 4 e 5 il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Non si effettuano affissioni in orari extralavorativi, salvo nel caso d'esternalizzazione del servizio. In caso di esternalizzazione del servizio il Concessionario potrà applicare una maggiorazione per come prevista nel capitolato d'oneri.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

## **Art. 61 – Commissione d'affissione - richiesta**

1 Chiunque intenda usufruire del servizio di affissione deve preventivamente presentare all'Ufficio competente la richiesta di commissione.

2 La domanda di commissione deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente o dal Concessionario del servizio e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) il formato dei manifesti;

d) la quantità dei manifesti

e) la durata dell'esposizione;

**3** La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data d'affissione

### **Art. 62 - Consegna del materiale da affiggere**

1. La richiesta d'affissione dei manifesti/locandine dovrà essere presentata contestualmente al materiale che deve essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in merito al materiale affisso.

### **Art. 63 - Annullamento della commissione**

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, di cui al comma 4 dell'art. 60;

b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

## **TITOLO IV**

### **PARTE III**

### **CANONE UNICO - AREE MERCATALI**

#### **Art. 64 - Istituzione del canone**

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

#### **Art. 65 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare posteggi per il commercio su aree pubbliche deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve esser redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

f) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

g) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. i), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

- h) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- i) la superficie che si intende occupare;
- j) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- k) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare;
- l) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale;

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di competenza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

### **Art. 66 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- g) gli elementi identificativi della concessione;
- h) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- i) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- j) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- k) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
- l) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio della concessione.

### **Art. 67 - Termini per la definizione del procedimento**

5. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso in tempi congrui rispetto al ricevimento della stessa.

6. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

8. Conclusa l'istruttoria, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente spetta la

decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

### **Art. 68 – Rilascio della concessione**

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b. pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d. versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

### **Art. 69 – Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- e) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione, come accordata dal Comune;
- f) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- g) gli obblighi del concessionario;
- h) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

### **Art. 70 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- f) eseguire a propria cura e spese la rimozione delle attrezzature usate;
- g) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- i) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- j) versare il canone alle scadenze previste.

### **Art. 71 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Art. 72- Disciplina della concessione**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

### **Art. 73 – Tariffe**

3. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

1. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

2. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

### **Art. 74 – Tariffa *standard* annua**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Art. 75– Tariffa *standard* giornaliera**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Santo Stefano Lodigiano applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Art. 76 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
- temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposita tabella che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

### **Art. 77 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le aree mercatali individuate sono Piazza Sant'Ignazio e Piazza Roma e sono classificate in una unica categoria/zona.

### **Art. 78 - Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

### **Art. 79 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali**

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 73 e 74, moltiplicato per il coefficiente stabilito dalla giunta comunale in ragione della superficie occupata e, in caso d'occupazione temporanea, delle giornate d'occupazione.

2. L'occupazione temporanea non può superare le 9 ore giornaliere. Per occupazioni inferiori alle 9 ore si considera comunque la tariffa giornaliera, non frazionabile per ore.

### **Art. 80 - Esenzioni**

1. La tariffa del canone è esentata per le occupazioni effettuate dagli hobbisti nelle manifestazioni a tema organizzate da enti senza scopo di lucro.

## **TITOLO V**

## **RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO**

### **Art. 81 - Versamento del canone per le occupazioni annuali**

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dall'ente impositore o dal Concessionario

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.000,00.

### **Art. 82 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

### **Art. 83 - Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### **Art. 84 – Attività di accertamento esecutivo**

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

#### **Art. 85 – Interessi**

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

#### **Art. 86 – Sanzioni**

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

### **Art. 87 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione**

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 15<sup>ter</sup> D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

### **Art. 88 – Riscossione coattiva/forzata**

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48*bis* del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.

4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2021, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità di attivare la riscossione in proprio.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.

7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.

10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

### **Art. 89 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata**

### **mediante accertamento esecutivo**

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
  - 3 % delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
  - 6 % delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e di diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, l'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

### **Art. 90 – Interessi moratori**

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica

degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

### **Art. 91 – Rimborsi**

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

8. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

### **Art. 92 – Contenzioso**

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### **Art. 93 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Art. 94 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 95 – Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)